

Regolamento per la concessione/affitto dei pascoli comunali

Premessa

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei contratti di concessione/affitto che il Comune di Melle stipulerà a far data dal con riferimento ai lotti di pascolo.

La concessione/affitto del/i lotti di pascolo è subordinata alla presentazione, presso gli uffici comunali da parte degli aventi titolo, di apposita domanda scritta, entro i termini indicati nell'apposito avviso che sarà oggetto di specifica pubblicazione.

Al fine di poter inoltrare istanza di concessione/affitto aree pascolive gli interessati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- A. Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A. e risiedere nel Comune di Melle ed avere l'intera mandria/gregge allevata per tutto il periodo dell'anno sul territorio comunale di Melle;
- B. Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A. e risiedere nel Comune di Melle, ma non allevare la mandria/gregge per tutto l'anno sul territorio comunale di Melle;
- C. Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A. essere stato già concessionario di pascoli comunali di Melle prima della pubblicazione dell'avviso ed aver monticato il 70% dei propri capi;
- D. Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c., titolari di P.IVA con codice di attività agricola ed essere iscritti alla C.C.I.A.A.

I requisiti dovranno essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione dell'avviso.

Non possono presentare domanda di concessione /affitto coloro che, avendo già avuto in concessione/affitto pascoli di proprietà del Comune di Melle, risultano insolventi nei confronti del Comune stesso.

In prima istanza verranno soddisfatte le richieste degli imprenditori rientranti rispettivamente nei requisiti A e B.

In seconda istanza, se rimarranno lotti liberi, si soddisferanno le richieste degli imprenditori di cui alla lettera C.

In terza istanza, se rimarranno ancora lotti liberi, si soddisferanno le richieste degli imprenditori di cui alla lettera D.

Ogni azienda agricola singola e/o società agricola e/o cooperativa agricola può presentare congiuntamente richiesta di concessione/affitto di lotto pascolivo e potrà utilizzarlo in base alle singole esigenze aziendali/imprenditoriali.

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda congiunta fra più aziende agricole, devono sottoscrivere fra di loro una semplice dichiarazione, ove le parti si obbligano a condurre insieme i pascoli comunali e si impegnano solidalmente per l'intero ammontare del canone verso la parte concedente.

Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di concessione/affitto l'Amministrazione Comunale, con proprio atto, provvederà all'assegnazione del/i lotti di pascolo secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento al quale seguirà la stipula del relativo contratto di concessione/affitto.

All'atto della presentazione della domanda l'interessato/i, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, dovrà/nno precisare quanto segue:

- numero di capi, specie e categoria degli animali in proprietà, ed indicazione dell'ubicazione (comune) dove gli animali vengono allevati durante il periodo dell'anno;
- numero di capi, specie e categoria degli animali in custodia che si intende monticare sul pascolo in concessione/affitto ed indicazione dell'ubicazione (comune) dove gli animali vengono allevati durante il restante periodo dell'anno;
- il/i lotto/i di pascolo di cui si esprime preferenza per la concessione/affitto;
- generalità del richiedente la concessione/affitto dei pascoli;
- generalità del proprietario di cui si prendono i capi in custodia.

Si precisa che si può monticare solo il 30% dei capi avuti in custodia da terzi rispetto ai capi in proprietà (ex: su 100 capi monticati, 30 capi in custodia, 70 capi in proprietà).

Art. 1) Lotti pascolivi

Il presente Regolamento disciplina la concessione/affitto dei lotti di pascolo di proprietà del Comune di Melle.

Art. 2) Assegnazione del (i) lotto (i) di pascolo

I candidati per l'assegnazione in concessione/affitto del/i lotti di pascolo, in possesso dei requisiti di cui in premessa, formuleranno le proprie specifiche richieste sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Qualora si verificasse la presenza di più richieste formulate sullo stesso lotto l'assegnazione del medesimo verrà effettuata secondo un ordine di preferenza determinato in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all'istanza sulla base della seguente tabella

Caratteristica	Punteggio
Il richiedente risiede nel Comune di Melle e l'intera mandria/gregge (rappresentata dal bestiame proprio e/o in affidamento) viene allevata per tutto il periodo dell'anno sul territorio del Comune di Melle	10
Il richiedente risiede nel Comune di Melle e parte della mandria/gregge (non meno del 50%) viene allevata per tutto il periodo dell'anno sul territorio del Comune di Melle	6
Il richiedente risiede nel Comune di Melle e l'intera mandria/gregge non viene allevata per tutto il periodo dell'anno nel territorio del Comune di Melle	4
Il richiedente ha un'età inferiore ai 40 anni	2

A parità di punteggio, ai fini dell'assegnazione del/i lotto/i, verrà data priorità al richiedente più giovane. Ove permanga la parità di punteggio il lotto verrà assegnato alla richiesta pervenuta per prima al protocollo generale del Comune di Melle.

Art. 3) Trasferimento degli animali all'alpeggio

Entro i termini di cui ai regolamenti di Polizia Veterinaria e per ciascun anno, dovrà pervenire agli uffici comunali la "domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio e per la transumanza" (ex mod.6). Entro il giorno successivo l'inizio della monticazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali il "certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" (mod. 7), relativo a tutti i capi oggetto di monticazione e di quant'altro previsto dai vigenti regolamenti di polizia veterinaria.

Art. 4) Durata dei contratti di concessione/affitto

La concessione/affitto avrà una durata di 6 (sei) annate agrarie, fatto salvo eventuali proroghe o limitazioni concordate tra le parti contraenti.

Per la risoluzione anticipata dei contratti vale quanto precisato nel presente Regolamento.

La risoluzione anticipata, qualora sia imputabile a cessazione di attività, purché comunicata entro il 31 dicembre, ovvero a grave malattia, decesso o altra causa di forza maggiore, documentata e verificabile, non comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del presente Regolamento.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il Comune provvederà, ai sensi del presente Regolamento, alla riassegnazione del/i lotto/i di pascolo.

Art. 5) Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, fissato in non meno di 90 giorni, in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti prescrizioni previste dal D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R, Regolamento Regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009" ovvero:

altitudine mt. s.l.m.	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
< 800	sempre	
800 – 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

fatto salvo specifiche deroghe concesse dalla Regione Piemonte.

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione o maggiorazione della durata del periodo di pascolamento a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del Comune, sentita la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, per la verifica del rispetto delle norme tecniche previste dal Piano di Sviluppo Rurale, quando pertinente.

Il carico previsto per ciascun lotto di pascolo è definito dalle norme comunitarie e regionali ed è così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (> 1 anno < 2 anni) = 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno) = 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone/capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 6) Tecnica di pascolo

Tutta la superficie di pascolo del lotto/i, dovrà essere utilizzata mediante tecniche che prevedono lo spostamento della mandria al fine di assicurare un razionale utilizzo della cotica. L'utilizzo di recinzioni elettrificate, nel caso in cui le stesse ricomprendano al loro interno strade o sentieri di pubblico transito, dovrà essere in quei tratti segnalato e dotato di apposito dispositivo di temporanea apertura. I cavi/fili ed i pali metallici di sostegno utilizzati ai fini di perimetrare i pascoli dovranno essere rimossi alla fine di ogni stagione di pascolo. I sostegni in metallo dovranno essere obbligatoriamente dotati di apposito tappo in gomma o plastica colorata.

Art. 7) Condizionalità. In relazione al razionale utilizzo della superficie pascoliva è concesso il pascolamento da parte di terzi previa comunicazione e autorizzazione comunale (art. 5 e 6 del Reg. CE 73/2009).

Art. 8) Sub-concessione / Subaffitto

E' espressamente vietata la sub-concessione/ subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto fatto salvo che lo stesso venga autorizzato per scritto dall'Amministrazione del Comune di Melle. In quest'ultimo caso il sub-concessionario/subaffittuario dovrà sottoscrivere l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 9) Documenti allegati al Regolamento

Almeno 10 giorni prima della stipula del contratto di concessione/affitto, il concessionario/affittuario dovrà trasmettere al Comune di Melle copia del registro di stalla informatizzato, certificato dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario/affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio.

Negli anni successivi, tale documentazione dovrà essere presentata entro il 31/03, fatte salve successive comunicazioni.

Art. 10) Controlli e Verifiche

La proprietà si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette/ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate congiuntamente con il concessionario/affittuario, se presente nel luogo alla data e all'ora comunicata dalla concedente.

In ogni caso il Comune di Melle si riserva di presenziare, direttamente o per tramite di persona/e, ente/i o soggetti di propria fiducia, agli eventuali controlli a carico del concessionario/affittuario-conduttore in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto non potrà esser attribuita nessuna responsabilità al Comune di Melle per mendace/i o errata/e comunicazioni fornite, da parte del concessionario/affittuario alla Pubblica Amministrazione, quand'anche le stesse derivino da indicazioni in ordine alle superfici.

Qualora la malga non venga monticata con il carico minimo o massimo di UBA previsto dai regolamenti vigenti, la proprietà, previa diffida al reintegro del giusto carico animale, provvederà, unilateralmente, alla risoluzione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione o per cause di forza maggiore documentate e verificabili.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, il concessionario/affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e la proprietà potrà trattenere, a suo insindacabile giudizio, l'intera cauzione o parte di essa a titolo di liquidazione convenzionale ed anticipata del danno, salvo il risarcimento del maggior danno che la mancata monticazione reca al pascolo, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 .

Art. 11) Consegna e riconsegna dell'alpeggio

All'inizio e alla scadenza della concessione/affitto la proprietà, in contraddittorio con il concessionario/affittuario, potrà redigere i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Alla scadenza della concessione/affitto, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale (contratto di garanzia assicurativo/bancario) verrà trattenuto nella misura ritenuta necessaria ad effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatte salve, in ogni caso, eventuali integrazioni.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale del Comune di Melle, d'intesa con il concessionario/affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel Regolamento e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Regolamento.

Art. 12) Manutenzioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria, della viabilità di accesso ed interna al lotto/i di pascolo, ivi comprese le canalette longitudinali e trasversali di regimazione delle acque di scolo, e delle attrezzature devono essere mantenute in buono stato di efficienza da parte del concessionario/affittuario, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti, i servizi e più nello specifico i muri di contenimento a secco.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione dei pascoli, delle infrastrutture (sedi stradali), delle attrezzature e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui dalla verifica si constatasse un'insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario/affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto, la proprietà provvederà a propria cura alla realizzazione degli interventi ritenuti necessari e/o anche soltanto consigliabili, recuperando le spese sostenute prima dalla cauzione versata, poi se non sufficienti agirà per altre vie.

In tal caso il concessionario/affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla risoluzione della concessione/affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario/affittuario. Il concessionario/affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento di quanto oggetto della concessione/affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario/affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 13) Migliorie

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione/affitto, di eseguire o far eseguire dal concessionario/affittuario opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario/affittuario possa opporsi (l'accordo dovrà in ogni caso risultare da atto scritto).

Le migliorie eseguite da parte del concessionario/affittuario dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla proprietà e dovranno risultare da atto scritto.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione/affitto, il concessionario/affittuario non avrà diritto ad alcun compenso ed a semplice richiesta della proprietà avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 14) Gli abbeveratoi

Gli abbeveratoi dovranno essere collocati in modo compatibile con l'ambiente e l'Amministrazione ne verificherà le generali idoneità.

Art. 15) Oneri generali a carico del concessionario/affittuario

Il concessionario/affittuario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente Regolamento.

E' fatto obbligo al concessionario/affittuario nello svolgimento delle attività d'alpeggio e/o di lavorazione del latte di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, assicurative, di polizia veterinaria, d'igiene ed ambientali vigenti.

Il concessionario/affittuario risponde delle inadempienze sue e dei suoi collaboratori alle norme del presente Regolamento, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario/affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario/affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 16) Oneri particolari del concessionario/affittuario per la gestione dell'alpeggio

Nella conduzione dell'alpeggio il concessionario/affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario /affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D. Lgs n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti, nonché ad ogni ulteriore disposizione legislativa, di qualsivoglia ogni ordine e grado, relativa alla tutela dell'ambiente;
- c) provvedere allo spostamento della mandria in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
- d) predisporre (ovvero praticare la dovuta manutenzione) dei punti acqua e sale sui pascoli avendo cura che la disposizione di questi ultimi sia tale da prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi;
- e) rispettare durante tutte le fasi di: mungitura, lavorazione del latte e conservazione dei relativi trasformati, tutte le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
- f) nel caso in cui si intenda procedere alla lavorazione del latte e conservazione dei relativi trasformati direttamente in malga, il concessionario/affittuario sarà tenuto all'adeguamento

delle strutture eventualmente utilizzate in sito anche se di proprietà del Comune di Melle, senza che il medesimo concessionario/affittuario possa richiedere rimborsi all'Amministrazione comunale;

- g) nel caso in cui da parte del concessionario/affittuario vengano rilevati segni evidenti di presenza o di predazione da parte di mammiferi predatori (lupi o canidi) il concessionario/affittuario dovrà darne immediata informazione alla proprietà al fine di valutare la possibilità di eseguire interventi preventivi volti ad evitare o mitigare eventuali aggressioni alla mandria/gregge.

Art. 17) Oneri per la proprietà

Alla proprietà spetta il compito di:

- a) realizzare eventuali miglioramenti fondiari, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario/affittuario;
- b) qualora, per causa di forza maggiore non imputabili a responsabilità del concessionario/affittuario (a titolo indicativo e non esaustivo: frane, esondazioni, cause di pubblico interesse, interventi di protezione civile), parte della superficie ceduta in concessione/affitto dovesse essere resa indisponibile al pascolo, il canone di concessione/affitto dovuto dovrà essere ristabilito con riferimento all'effettiva superficie pascolabile.

Art. 18) Divieti

Durante tutto il periodo di validità della concessione/affitto, nella conduzione della malga il concessionario/affittuario deve osservare i seguenti divieti:

- a) effettuare il pascolo vagante;
- b) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- c) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- d) utilizzare qualsivoglia veicolo al di fuori della viabilità presente sull'alpe
- e) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi e/o piante di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;

Art. 19) Responsabilità

Il concessionario/affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario/affittuario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 20) Inadempienze e penalità

Il concessionario/affittuario è direttamente responsabile per qualsiasi inadempienza compiuta e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio dell'Ente proprietario:

- **art. 5 durata della monticazione e carico:**

1. per monticazione anticipata , demonticazione ritardata: € 60,00/giorno;
2. carico inferiore od eccedente quello stabilito: €100,00/UBA in eccesso/difetto.

Il concessionario/affittuario dovrà inoltre provvedere al riequilibrio del carico entro 72 ore dal rilievo dell'infrazione.

- **art. 16 oneri particolari per la gestione della malga:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b): € 1.000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c): € 2.000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera d) € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) si fa riferimento alle eventuali sanzioni applicate dagli organi sanitari di controllo

- **art. 18 contravvenzione ai divieti:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera d): € 500,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e): € 1.000,00

Per ogni eventuale ulteriore inadempienza qui non specificatamente prevista l'ammontare della sanzione sarà stabilito dall'Amministrazione comunale con atto della propria Giunta.

La mancata corresponsione del canone di concessione/affitto entro i termini stabiliti, dà diritto alla proprietà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione/affitto.

Art. 21) Pagamento del canone, suo eventuale adeguamento e cauzione

L'entità del canone annuo dovuto, è stabilita dalla Giunta Comunale secondo la seguente modulazione:

- da 25,00 a 50,00 €/anno - ha di superficie pascolabile per i richiedenti residenti a Melle che allevano l'intera mandria/gregge per tutto l'anno sul territorio comunale; (A)
- da 30,00 a 60,00 €/anno - ha di superficie pascolabile per i richiedenti residenti a Melle che non allevano la mandria/gregge per tutto l'anno sul territorio comunale; (B)
- Ai soggetti che rientrano nei requisiti di cui alle lettere C e D l'assegnazione verrà espletata con offerte al rialzo con base di asta pari a: da 70 a 80,00 €/anno per ha di superficie concessa.

Il pagamento del canone stabilito come sopra dovrà essere corrisposto entro la data dell'11 novembre (San Martino) di ciascuno dei 6 anni di concessione/affitto.

Il canone per la concessione/ affitto dei pascoli comunali è adeguato, con riferimento a ciascun ettaro concesso, con atto della Giunta comunale entro il 31 ottobre dell'annata agraria di riferimento.

Tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario/affittuario.

All'atto della stipula del contratto di concessione/affitto il concessionario/affittuario dovrà versare un deposito cauzionale (contratto di garanzia assicurativo/bancario o deposito di assegno circolare, non trasferibile a garanzia che se non sarà utilizzato, servirà per il pagamento dell'ultima annualità) di entità pari ad un canone annuo.

Art. 22) Adeguamento canone in base art. 10 Legge 203/82 o in base ISTAT famiglie ed operai ridotto al 75%.

Si precisa che il canone verrà adeguato secondo il parametro più conveniente per il concedente . In ogni caso tale adeguamento verrà formulato solo se in positivo.

Art. 23) Abrogazione delle norme precedenti/deroghe

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso, eventualmente previgenti. In ogni caso nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento, il Comune di Melle con proprio atto deliberativo potrà in via eccezionale, anche discostarsi in parte dal presente regolamento.

Art. 24) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno dall'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
